



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 43 del 20 settembre 2012

Affidamento con procedura negoziata alla società Qui!Group SpA, ai sensi dell'art. 57 del d. lgs. n. 163/06, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, limitatamente al periodo settembre – dicembre 2012. CIG 4557631414.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del 6 settembre 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, acquisita al protocollo in data 7 settembre 2012 al n. 55423, avente ad oggetto “*Indirizzi sulla gestione temporanea*” nella quale viene stabilito, tra l’altro, il “*divieto di assunzione di nuove*



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

obbligazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2012 comportanti impegni gravanti sui successivi esercizi finanziari... ”;

VISTA la determinazione del Segretario generale n. 704 del 6 luglio 2012 con la quale è stato prorogato, in via eccezionale, la scadenza del contratto in essere con la società Edenred Srl per la fornitura dei buoni pasto, fino al 27 agosto 2012;

DATO ATTO che il contratto è scaduto;

VISTA la propria determinazione del 17 settembre 2012 con la quale è stata dichiarata la mancata aggiudicazione della gara europea a procedura aperta (CIG 39715488E), indetta con determinazione del Segretario generale n. 170 in data 2 marzo 2012, per l'affidamento, per tre anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, essendo intervenuta la soppressione dell'Assi ad opera del citato decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 citata;

ATTESO l'obbligo di assicurare la somministrazione dei buoni pasto al personale e agli aventi diritto almeno fino al 31 dicembre 2012, data entro la quale dovranno anche essere adottati i decreti di ripartizione delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Assi, di cui al citato decreto n. 95/2012;

VERIFICATO che la CONSIP Spa, non ha attivato una nuova convenzione per il servizio sostitutivo di mensa;

CONSIDERATO che la commissione di gara per il servizio dei buoni pasto, nominata con determinazione del Segretario generale n. 421 del 24 aprile 2012, ha individuato, sia pure in via provvisoria, l'offerta presentata dalla società Qui!Group SpA come più vantaggiosa, per aver proposto, tra l'altro, una percentuale di sconto del 17,81%, sul valore nominale del buono pasto;

RILEVATO che la predetta società è stata anche aggiudicataria del lotto n. 3 della convenzione Consip, da tempo esaurita (cfr. determinazione del Segretario generale n. 1077 del 30 novembre 2011), e che la percentuale di sconto offerta nella gara non aggiudicata dall'Agenzia è pari alla percentuale praticata dalla medesima società alle amministrazioni pubbliche aderenti alla convenzione Consip;

RILEVATO altresì che la società Qui!Group è anche fornitrice del servizio sostitutivo di mensa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, presso il quale dovranno essere trasferite le funzioni e le risorse dell'Assi disciolta;

RITENUTO opportuno, quindi, affidare alla predetta società Qui!Group il servizio sostitutivo di mensa sia in quanto migliore offerente della gara indetta dall'Assi, anche alla luce del parametro di prezzo Consip, sia in quanto già fornitrice del servizio per il Ministero incorporante;

CONSIDERATE, pertanto, la necessità e l'urgenza di affidare, *una tantum*, il servizio di somministrazione di buoni pasto per il periodo strettamente limitato alla conclusione dell'anno in corso, con riserva di modificare la durata nel caso in cui permangano le motivazioni di necessità e di urgenza sopra rilevate;

VISTO il decreto legge n. 95/2012, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012 il quale, all'art. 5, comma 7, ha disposto che dal 1° ottobre 2012 il valore del buono pasto non potrà superare il valore nominale di 7 euro e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

CALCOLATO che, anche alla luce del valore aggiornato dei buoni pasto, da una stima basata sulla media delle presenze giornaliere degli aventi diritto, il fabbisogno massimo di buoni pasto per il prossimo quadrimestre ammonta, presuntivamente, ad € 131.000,00 + iva;

ESAMINATA l'offerta della Qui!Group ricevuta in data 14 settembre 2012 e protocollata il 19 settembre 2012 al n. 57054, che si conferma disponibile ad offrire il servizio alle medesime condizioni economiche praticate in forza della convenzione Consip, ormai esaurita;

VISTO l'art. 57, lettera c), del d. lgs. n. 163/06 che consente il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, quando sussistono ragioni di estrema urgenza non imputabili in alcun modo all'amministrazione appaltante;

RITENUTO che nel caso di specie sussistano le obiettive, verificabili ed imprevedibili circostanze eccezionali poste in essere dalla già citata legge di soppressione nonché dal successivo atto di indirizzo del 7 settembre u.s. con il quale il Ministero incorporante ha fatto espresso divieto di assumere nuove obbligazioni riferite al periodo successivo al 31 dicembre 2012;

VISTA la già citata nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

RITENUTO che il presente atto rientri nei limiti di gestione posti dall'atto di indirizzo del Ministero delle politiche agricole in data 7 settembre u.s.;

VISTA la deliberazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21 dicembre 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 6 febbraio 2012, n. 30, che quantifica in € 30,00 il contributo a carico delle Stazioni appaltanti per appalti di importo compreso tra € 40.000,00 e 150.000,00, al netto dell'Iva;

VISTI i capitoli 111.100 "Buoni pasto" e 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" del bilancio di previsione dell'ASSI, deliberato in data 22 maggio 2012,

DETERMINA

- 1) di affidare alla Qui!Group SpA, già fornitrice per conto della CONSIP SpA del servizio di somministrazione di buoni pasto, il contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante i buoni pasto a favore dell'Agenzia, alle condizioni economiche di cui all'offerta della medesima del 14 settembre 2012 acquisita al protocollo dell'Agenzia il 19 settembre 2012 al n. 57054, a tal fine confermata dalla Società, per il periodo stimato settembre - dicembre 2012, con la precisazione che la Società affidataria cesserà immediatamente la somministrazione dei buoni pasto non appena saranno completate le operazioni di trasferimento delle funzioni e delle risorse nelle amministrazioni incorporanti, a prescindere che sia decorso o meno il periodo di tempo qui presunto o che sia esaurito o meno l'importo di seguito impegnato;
- 2) la spesa complessiva per il servizio testé affidato è stabilita, in via presuntiva, in euro 131.000,00 (centotrentunomila) oltre IVA;
- 3) di versare a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.) la contribuzione di euro 30,00.



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

La spesa presunta di Euro 131.000,00, oltre IVA, è imputata al capitolo 111.100 "Buoni pasto" e l'importo di euro 30,00 è imputato sul capitolo 128.050 "Altre imposte e tasse indirette" del bilancio di previsione 2012.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta